

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-421 del 27/01/2025
Oggetto	D. Lgs. 152-06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta ITALGRANITIGROUP SPA con installazione in Via per Carpi n. 54 in Comune di San martino in Rio (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2025-440 del 24/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 36177-2024

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6445 del 20-12-2021, intestata alla ditta ITALGRANITI GROUP SPA, installazione sita in comune di San Martino in Rio (RE), via per Carpi n. 54 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del 11 febbraio 2008 "Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti";
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 "Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici";

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- premesso che per il settore di attività oggetto della presente, in attesa della pubblicazione delle relative conclusioni sulle BAT (art. 5 comma 1 lettera 1-ter.2 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) esistono i seguenti riferimenti:
 - il BRef (Best Available Techniques Reference Document) di agosto 2007, presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea;
 - il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
 - il BREF “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
 - gli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13 giugno 2005:
 1. “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06-ndr)”;
 2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premessi che con Determinazione dirigenziale n. 6445 del 20-12-2021 è stata rilasciata alla ditta ITALGRANITI GROUP SPA la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l’esercizio dell’attività di cui al codice 3.5 dell’Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell’impianto sito in comune di San Martino in Rio (RE), via per Carpi n. 54, modificato con Determina dirigenziale n. 1200 del 10-03-2022;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 24-11-2024 (prot. 212521 del 25-11-2024) con cui la ditta rende nota l’intenzione di:

- Variare la portata dell’emissione E1 (Movimentazione insilaggio atomizzato) da 35.000 a 50.000 Nm³/h e riduzione della concentrazione degli inquinanti polveri a 15 mg/Nm³ al fine di non aumentare il flusso di massa emissivo dello stabilimento: tale intervento ha lo scopo di poter sfruttare a pieno l’attuale filtro che aveva un dimensionamento già ponderato ad ospitare eventuali ulteriori aspirazioni aggiunte su nuovi nastri di movimentazione installati nel processo di insilaggio atomizzato.
- Modificare la destinazione d’uso e sostituire il filtro dell’emissione E13 (alimentazione carico presse) che interesserà l’aspirazione nel reparto pressature: l’emissione E13, attualmente a servizio del reparto scelta in particolare dell’attività di spazzolatura piastrelle ingresso scelta, verrà

definitivamente dismesso, non essendo oramai più necessario questo tipo di lavorazione e trattandosi di un impianto ormai datato e senza grandi possibilità di revamping. Tale emissione è stata destinata ad un nuovo filtro in grado di garantire migliori performance di filtrazione.

- Inserire tre nuovi punti di emissione: E21 (Camino essiccatoio E7P–Linea 1), E23 (Camino di raffreddamento Forno EKO) ed E129 (Nuovo forno termoretraibile).
- Eliminare i punti di emissione collegati a scambiatore di calore del forno n. 2 (E39) e i ricambi d'aria dismessi per una modifica del posizionamento (E53, E54, E55).
- Sostituire l'impianto di post-combustione termica, collegato all'emissione E125, con uno di pari potenzialità con nuovo sistema ad alte performance con il 20% in meno di consumo di combustibile.
- Aggiornare la denominazione e variare i limiti di portata e materiale particellare, al fine di garantire il bilancio zero, delle seguenti emissioni: E3, E15, E18, E24, E28, E29, E32, E33, E36, E86, E87, E119, E120, E121, E122, E123, E124.
- Ridestinare il punto di emissione E126, precedentemente previsto a servizio dello scambiatore di calore del nuovo filtro fumi, a camino di essiccatoio della linea CONTINUA+: contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, il nuovo sistema di abbattimento per i fumi di cottura del nuovo forno FMA collettato nel punto di emissione E111 non verrà dotato di scambiatore di calore. La scelta nasce da motivazioni energetiche, in quanto i fumi provenienti dalla cottura del forno FMA arriveranno ipoteticamente al filtro ad una temperatura di circa 220°C e, grazie all'installazione di maniche filtranti in PTFE con una resistenza garantita fino a temperature massime di 250°C, non si rende necessario abbassare le temperature dei fumi da trattare in ingresso al filtro a tessuto. Qualora infatti venisse installato uno scambiatore a monte del filtro per abbassare le temperature a protezione delle maniche filtranti, successivamente il bruciatore del post combustore, sito a valle del filtro a tessuto stesso, dovrebbe riscaldare nuovamente tali fumi per portarli al trattamento all'interno della camera di combustione generando un consumo di gas metano evidentemente inutile in presenza di maniche ad alte performance. In quest'ottica l'azienda ha ritenuto opportuno recuperare la numerazione di tale punto emissivo per identificare il camino dell'essiccatoio della linea CONTINUA+.
- Sostituire l'atomizzatore n. 3 ormai obsoleto e relativo filtro di emissione E27 con nuovo impianto di pari potenzialità.
- Installazione nuovo gruppo elettrogeno (E130) da 1200 kW per supporto emergenziale.

considerato che il giorno 08-01-2025 sono state trasmesse dalla Ditta integrazioni volontarie (prot. ARPAE n. 2943 del 09-01-2025).

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Novellara – prot. 11348 del 21-01-2025, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto.

considerato quanto disposto dal D.Lgs 152/06 art. 5, comma r-bis e al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per la Ditta, si propone di individuare il gestore come "persona giuridica" nella ditta ITALGRANITI GROUP SPA;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente provvedendo nel contempo a correzione di errore materiale come precisato nella parte dispositiva del presente atto;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 21/04, l'AIA è rilasciata alla ditta ITALGRANITI GROUP SPA in qualità di gestore dell'impianto con sede operativa in Via per Carpi n. 54 – San Martino in Rio (RE) e sede legale in via Radici in Piano n. 355 – Formigine (MO);

b) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

c) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- **la tabella A) del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera è così sostituita:**

Tabella A)

Emissione n.	Provenienza	Portata (nm ³ /h)	Durata (h)	Inquinante	Concentrazione (mg/nm ³)	impianto di abbattimento	Periodicità autocontrolli
E1	Movimentazione Insilaggio Atomizzato	50.000	24	Polveri	< 15	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	<5		^
E2	Atomizzatore ATM 65	46.200	24	Polveri	< 18	FT	Trimestrale
				Ossidi Azoto NO ₂	< 250		Annuale
				CO	< 100		Annuale**
				Ossidi di Zolfo SO ₂	< 35		^
				Silice libera cristallina	< 5		
E3	Movimentazione Insilaggio Atomizzato	55.000	24	polveri	< 14	FT	Annuale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E4	Alimentazione presse linee 1-2-3	45.000	24	polveri	< 16	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E8	Fumi forno 1 (EKO) e forno 2 (FMA)	50.000	Emergenza	Polveri	< 3,5	FT con calce	Trimestrale
				Fluoro	< 3,5		Semestrale
				SOV (C tot) di cui aldeidi	< 36 < 13,8		Annuale
				Piombo	<0,33		Annuale*
				Ossidi Azoto NO ₂	< 140		Annuale**
				Ossidi di Zolfo SO ₂	< 365		
E13	Alimentazione Carico Presse	30.000	24	Polveri	< 15	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^

E15	Pulizia pneumatica reparti	1.800	24	Polveri	< 15	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E16	Atomizzatore ATM 52	46.200	24	Polveri	< 18	FT	Trimestrale
				Ossidi Azoto NO2	< 250		Annuale
				CO	< 100		Annuale**
				Ossidi di Zolfo SO2	< 35		
				Silice libera cristallina	< 5		
E18	Linea smaltatura	35.000	24	Polveri	< 10	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E19	essiccatoio EVA	4.100	24	aria calda pulita	-----	-----	-----
E20	essiccatoio E7P Linea 1 - ingresso	4.100	24	aria calda pulita	-----	-----	-----
E21	essiccatoio E7P Linea 1 - centrale	4.100	24	aria calda pulita	-----	-----	-----
E22	essiccatoio E7P Linea 1 - uscita	4.100	24	aria calda pulita	-----	-----	-----
E23	Camino raffreddamento forno EKO	10.000	24	aria calda pulita	-----	-----	-----
E24	Linee N.2 Pressatura	45.000	24	Polveri	< 15	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E27	Atomizzatore n. 3	27.000	24	Polveri	< 18	FT	Trimestrale
				NO2	< 280		Annuale
				SO2	< 35		Annuale**
				Silice libera cristallina	< 5		^

E28	Alimentazione Silos Materie Prime - Movimentazione e Macinazione Materie Prime	65.000	24	Polveri	<15	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E29	Pulizia pneumatica reparto Rettifica	1.200	24	Polveri	< 15	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E30	Aspirazione e depurazione cabine di spruzzatura laboratorio	4.500	20' x 4 volte al giorno	-----	-----	FT	-----
E32	Alimentazione Presse Sbavatura	63.000	24	Polveri	< 15	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E33	Pulizia pneumatica reparto presse	2.200	24	Polveri	< 15	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E36	Linee Di Smaltatura (N.2 Linee)	45.000	24	Polveri	< 8	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E38	Postazioni Saldatura per Manutenzioni	5.000	30 min/g per 130 g/anno	Polveri	< 10	-----	-----
E42	Serbatoio Gasolio da 3 mc	Attività ad Inquinamento Scarsamente Rilevante					
E43	Serbatoio Gasolio da 5 mc						

E44	Gruppo Elettrogeno da 43 kW						
E46	Gruppo Elettrogeno da 43 kW						
E47	Motopompa da 42 kW a Gasolio per circuito Antincendio						
E48	Camino di emergenza scambiatore di calore	40.000	Emer.	-----	-----	-----	-----
E56-E74	Ricambio aria ambiente di lavoro	20.000	24	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06			
E75-E84	Ricambio aria ambiente di lavoro	22.000	24				
E85	Camino di raffreddamento forno 2	32.000	24	aria calda pulita	-----	-----	-----
E 86	Linea di rettifica RS3	29.000	24	Polveri	<18	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E87	Linea di rettifica RS4	29.000	24	Polveri	< 18	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E88-E89	Emissione ricambio aria box rettifica	22.000	24	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06			
E90-E91	Emissione ricambio aria	22.000	24				
E92	Essiccatoi rapido	10.000	24	-----	-----	-----	-----
E93	Essiccatoi rapido	10.000	24	-----	-----	-----	-----
E94	linea di rettifica RS2	29000	24	Polveri	< 18	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^

E95	Emissione da macchina termoretraibile	600	discont. nelle 24	Polveri	<5**	Limiti riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3%	-----
				Ossidi di azoto	<350**		
				Ossidi di zolfo	<35**		
E96	Sfiato volumetrico silos raccolta polverino	Per tale emissione i filtri devono essere sottoposti, con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza					
E97	linea di rettifica RS1	29.000	24	Polveri	< 18	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E98-E 99	Ricambio aria box rettifica	32.000	24	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06			
E100-1 01-E10 2-103	Emissioni ricambio aria box rettifica	22.000	24	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06			
E 105	Camino emergenza Fumi forno 2	25.000	emergenza	-----	-----	-----	-----
E 106	Nuovo forno termoretraibile	800	24	Polveri	<5**	Limiti riferiti ad un tenore di ossigeno pari al 3%	-----
				Ossidi di azoto	<350**		
				Ossidi di zolfo	<35**		
E107	Camino emergenza forno EKO	22000	emergenza	-----	-----	-----	-----
E108	Camino di raffreddamento forno FMA	28900	24	-----	-----	-----	-----
E109	Camino di raffreddamento forno FMA	49300	24	-----	-----	-----	-----
E110	Gruppo elettrogeno da 45 kw	Attività ad Inquinamento Scarsamente Rilevante					
E111	Post combustore forno 3 (FMA) linea continua +	23.000	24	Polveri	< 3,5	F.T. + Post combustore	Trimestrale
				Fluoro	< 3,5		
				SOV (C tot) di cui aldeidi	< 37 < 13,8		Semestrale
				Piombo	<0,33		Annuale
				Ossidi Azoto NO2	< 140		Annuale*
				Ossidi di Zolfo SO2	< 360		Annuale**
E112	Camino di raffreddamento forno AAC1+RLW continua+	25.000	24	-----	-----	-----	-----
E113	Camino di raffreddamento forno AAC2 continua+	42.800	24	-----	-----	-----	-----

E114	Camino di emergenza fumi forno linea continua+	23.000	emergenza	-----	-----	-----	-----
E115	Preriscaldamento forno linea continua+	12.000	24	-----	-----	-----	-----
E116	Essiccatoio rapido – Camino EAU	9.030	24	-----	-----	-----	-----
E117	Essiccatoio rapido – Camino EAU	9.030	24	-----	-----	-----	-----
E118	Essiccatoio rapido stab1 linea continua+	10.053	24	-----	-----	-----	-----
E119	Formatura e taglio linea continua+ 2180 + rifili continua+ 2180 + ph8200 + ventatore	90.000	24	Polveri	< 13	F.T.	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E120	Linea smaltatura linea continua+ + linea sbavatori simec	36.000	24	Polveri	< 10	F.T.	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E121	Pulizia pneumatica crudo	2.000	24	Polveri	< 14	F.T.	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E122	Pulizia pneumatica cotto	2.000	24	Polveri	< 14	F.T.	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E123	Spershine	14.000	24	Polveri	< 16	F.T.	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E124	Linea rettifica lastre rs5 + intestatrice a secco lappatura	50.000	24	Polveri	< 16	F.T.	Semestrale
				Silice libera cristallina	< 5		^
E125	Post combustore forni 1 (EKO) e forno 2 (FMA)	50.000	24	Polveri	< 3,5	F.T. + Post combustore	Trimestrale
				Fluoro	< 3,5		Semestrale
				SOV (C tot) di cui aldeidi	< 36 < 13,8		Annuale
				Piombo	<0,33		Annuale*
				Ossidi Azoto NO2	< 140		Annuale**
				Ossidi di Zolfo SO2	< 365		
E126	Camino essiccatoio continua+	10.000	24	-----	-----	-----	-----
E127	Camino di emergenza forno continua+	23.000	Emergenza	Polveri	< 3,5	F.T. calce	Trimestrale
				Fluoro	< 3,5		Semestrale
				SOV (C tot) di cui aldeidi	< 36 < 13,8		Annuale
				Piombo	<0,33		Annuale*
				Ossidi Azoto NO2	< 140		Annuale**
				Ossidi di Zolfo SO2	< 360		

E128°	Camino di by-pass del cogeneratore	52.000	24 discontinuo 7896/anno	Ossidi di Azoto	< 50		Semestrale*
				Monossido di carbonio	< 100		Semestrale
				Ossidi di Zolfo	< 15		Annuale**
E129°°	Macchina termoretraibile – Finitura 2	600	discontinuo nelle 24 h	Polveri	<5		-----
				Ossidi di azoto	<350		
				Ossidi di zolfo	<35		
E130	Gruppo elettrogeno da 1200 kW		emergenza	-----	-----	-----	-----

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

** se viene usato come combustibile gas metano o naturale il limite si considera automaticamente rispettato

* in assenza del controllo temperatura la periodicità è trimestrale

° I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%

°° I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

^ limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

La data di messa a regime/esercizio delle emissioni E1, E2, E3, E8, E13, E15, E16, E 21, E23, E27, E28, E29, E32, E33, E86, E94, E97, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E122, E123, E124, E125, E126, E127 ed E129 è fissata entro il 30-04-2025.

Per le suddette emissioni devono essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. n.152/06:

- comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
- trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestino il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti solo per E111, E119, E120, E121, E122, E123, E124 e 1 campionamento solo per E1, E2, E3, E13, E15, E16, E27, E28, E29, E32, E33, E86, E94, E97, E125 distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.
- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a

regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

- Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- **al paragrafo D2.7 Emissioni sonore sono aggiunte le seguenti prescrizioni:**
 - 5) Entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impiantistica di cui sopra la ditta, tramite tecnico competente in acustica, dovrà verificare il rispetto dei limiti di immissione assoluti, mediante misure dirette dei livelli acustici ai confini dello stabilimento, e il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali al recettore maggiormente esposto. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona ovvero minimo rumore da traffico stradale e aziende limitrofe). La relativa documentazione dovrà essere presentata, entro 45 giorni dalle misure ad ARPAE – SAC di Reggio Emilia.
 - 6) Nel caso in cui dalle suddette verifiche emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati riportando le caratteristiche

sia dei materiali e dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, alla Autorità Competente con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

- **a correzione di errore materiale il punto 4 della DETERMINA è così sostituito:**

4. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio indicate nella SEZIONE D e F dell'allegato I e nell'Allegato II;

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6445 del 20-12-2021 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.